



FEDERCHIMICA
CONFINDUSTRIA

ASSOGASLIQUIDI

Associazione Nazionale imprese gas liquefatti

Roma, 10 luglio 2013

Prot. n° 212/2013

Spett.le

Autorità per l'energia elettrica e il gas

Direzione Infrastrutture

Piazza Cavour, 5 – 20121 Milano

e-mail: unitaDIS@autorita.energia.it

OGGETTO: DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE n° 257/2013/R/Gas recante “Tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas e meccanismi di perequazione per il quarto periodo di regolazione” – OSSERVAZIONI ASSOGASLIQUIDI

Con riferimento al documento di consultazione in oggetto ed alle nostre precedenti note prot. n° 123/2013 del 23.04.13 e prot. n° 280/2012 del 1.10.2012, Assogasliquidi – associazione nazionale che rappresenta le aziende che distribuiscono GPL sia per combustione che per autotrazione – sottopone alla Vostra attenzione le seguenti osservazioni.

In primo luogo, Assogasliquidi desidera esprimere apprezzamento per il complesso lavoro svolto dalla competente Direzione dell'Autorità nell'analisi e nella sintesi delle osservazioni relative al precedente documento di consultazione DCO n° 56/2012/R/Gas, lavoro che ha condotto – nel documento di consultazione in argomento – ha riconoscere le specificità delle distribuzioni di GPL a mezzo di reti urbane, come emerge dalle indicazioni contenute nella Parte VI del DCO 257/2013.

In particolare, nel documento (vd. **punto 24.3**) si indica che l'Autorità intende valutare la possibilità di delimitare l'ambito della regolazione tariffaria rispetto alle attuali disposizioni di cui al comma 80.4 della RTDG.

In particolare, l'Autorità (vd. **punto 24. 6**) intende valutare la **possibilità di far rientrare nell'ambito di applicazione della regolazione tariffaria le sole reti canalizzate che siano gestite in concessione, introducendo eventualmente un limite inferiore in termine di punti di riconsegna serviti**. In parallelo, l'Autorità intende valutare di introdurre specifiche forme di vigilanza sulle condizioni tariffarie e sul generale rispetto dei principi di regolazione fissati dall'Autorità, a tutela dei clienti finali.

Su tale aspetto, Assogasliquidi ritiene che **la definizione del campo di applicazione della regolazione tariffaria alle sole reti gestite sulla base di una concessione risulti sicuramente congrua** ed in grado di realizzare contemporaneamente gli obiettivi di tutela del consumatore, nonché quelli di semplificazione amministrativa e di corretta remunerazione degli investimenti.

Assogasliquidi esprime condivisione anche sulla opportunità – indicata nel documento di consultazione in oggetto – di **individuare un limite inferiore in termini di punti di riconsegna serviti**.

A tal riguardo, l'analisi delle realtà in cui sono presenti distribuzioni di GPL a mezzo di rete urbane gestite sulla base di una concessione conduce a ritenere che **tale limite inferiore debba essere individuato in 300 punti di riconsegna serviti**.

Con riferimento a quanto sopra, Assogasliquidi desidera sottolineare la necessità che l'eventuale modifica dell'assetto regolatorio nel senso sopra indicato dovrebbe comportare un'analoga definizione anche in relazione agli aspetti connessi alla tariffa di vendita ed alla regolazione in materia di sicurezza del servizio.

Per quanto poi riguarda quanto indicato nel **punto 25** del documento di consultazione in oggetto - laddove viene indicato che l'Autorità intende valutare la possibilità di definire gli ambiti tariffari rilevanti coincidenti con gli ambiti di concessione e non più con la Regione – Assogasliquidi desidera evidenziare che l'attuale previsione degli ambiti regionali ha consentito di raggiungere un adeguato equilibrio, che ad oggi sta garantendo stabilità agli utenti.

Pertanto, Assogasliquidi ritiene che eventuali modifiche dell'attuale assetto regionale degli ambiti tariffari debba essere attentamente considerata, al fine di evitare nuovi "squilibri" tariffari per i consumatori con il rischio di applicare tariffe molto diverse in Comuni limitrofi facenti parte della stessa Regione.

Pertanto, una eventuale diversa individuazione degli ambiti tariffari avrebbe effetti anche per quanto concerne la tariffa di vendita (con particolare riferimento alla componente connessa al trasporto) che risulta anch'essa basata sull'ambito regionale.

Con riferimento a quanto sopra, **Assogasliquidi riterrebbe pertanto preferibile non modificare l'attuale assetto regionale degli ambiti tariffari**.

Per quanto poi concerne le considerazioni espresse nel documento di consultazione nel **punto n° 26**, relativamente alla gestione del **periodo di avviamento**, Assogasliquidi sottopone alla Vostra attenzione quanto segue.

In primo luogo, Assogasliquidi non può che esprimere condivisione su quanto indicato dall'Autorità circa l'intendimento di prevedere che durante il periodo di avviamento sia ristabilito il principio della libertà tariffaria, già presente nell'ordinamento tariffario antecedente il terzo periodo regolatorio.



FEDERCHIMICA
CONFINDUSTRIA

ASSOGASLIQUIDI

Associazione Nazionale imprese gas liquefatti

Ci permettiamo, però, di sottolineare nuovamente **l'esigenza che prevedere un periodo di avviamento più lungo rispetto all'attuale**, in considerazione proprio delle specificità delle reti alimentate a GPL, reti caratterizzate dal fenomeno di un lungo raggiungimento del numero di utenze previste con un periodo che non risulta mediamente inferiore a 4 /5 anni.

Ferma restando la nostra piena e completa disponibilità ad analizzare i suddetti aspetti in modo specifico nel prosieguo della fase di consultazione, Assogasliquidi auspica che le considerazioni sopra riportate possano essere da Voi attentamente valutate, al fine di giungere alla definizione del quadro regolatorio per il quarto periodo chiaro, certo, semplice e che consenta alle aziende la giusta remunerazione dei costi e degli investimenti.

Nel ringraziare anticipatamente per l'attenzione che vorrete porre alla presente, si coglie l'occasione per inviare i migliori saluti.

Il Direttore
Rita Caroselli